



TRIBUNALE DI CASSINO

- 5 GIU. 2020

DEPOSITATO IN
CANCELLERIATRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE PENALE

Ufficio

disposizioni per l'udienza Penale del 10.06.2020 del Giudice Avv. Duri, G.L.A. INIZIATIVA DURSI
EX-UDICE DURSI

IL GIUDICE MONOCRATICO

Visto il Decreto n. 105/20 del Presidente del Tribunale, con il quale - relativamente ed in forza della previsione di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come parzialmente modificato dall'art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 8 aprile 2020 n. 20 - è stato disposto il rinvio di ufficio a dopo il 30 giugno 2020, al sensi della lett. g) del comma 7 cit., di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, con le sole eccezioni dei procedimenti insegnati ai Giudici Onorari e fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

DISPONE QUANTO segue:

PROCESSI CHE SARANNO TRATTATI

Rilevato che tra quelli fissati intanzi a questo Giudice per le udienze del periodo suddetto sono presenti diversi procedimenti per i quali è prevista, come sopra, la possibilità di trattazione a partire dal 12.05.2020, procedimenti, che - anche con riferimento ai limiti ed alle raccomandazioni di cui al citato Decreto Presidenziale n. 86/20 e n. 105/20 - si ritiene che possano essere tutti trattati i processi nella udienza, agli orari annotati sul Ruolo dell'udienza in questione (dove non è indicato il rinvio ma solo l'orario; ruolo che, per estratto, forma parte integrante del presente provvedimento), per gli incombenti già previsti nelle precedenti ordinanze, limitatamente:

- all'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove,
- la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti),
- senza il raccoglimento di prove dichiarative orali, salvo i procedimenti per attività urgente nei limiti e alle condizioni di cui al Decreto n. 105/20 del Presidente del Tribunale, pag. 1, punto 1.

PROCESSI CHE VENGONO RINVIATI

Ritenuto, invece, di dover rinviare d'ufficio tutti gli altri processi a date successive al 30 giugno 2020 ai sensi ed in forza dell'art. 83, comma 7, lett. g), del D.L. n. 18/20, come da citato Decr. n. 86/20 del Presidente del Tribunale, e precisamente alle udienze (ed agli orari eventualmente previsti) annotati sul Ruolo dell'udienza in questione (che, per estratto, forma parte integrante del presente provvedimento), per gli incombenti già previsti nelle precedenti ordinanze.

COMUNICAZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO (con allegata copia del ruo dell'udienza)

— Si comunichi telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato il 18 aprile 2019 la norma di cui al comma 1, articolo 10, della legge 10 aprile 2019, n. 66, che introduce le modifiche alla legge sulle modalità di comunicazione dei processi da trattare alle parti civili ed ai loro difensori, sia in presenza che in assenza dell'imputato.

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato il 18 aprile 2019 la norma di cui al comma 1, articolo 10, della legge 10 aprile 2019, n. 66, che introduce le modifiche alla legge sulle modalità di comunicazione dei processi da trattare alle parti civili ed ai loro difensori, sia in presenza che in assenza dell'imputato.

- a) In caso di prima udienza ex verbis quando, comunque, l'imputato non è già stato presentato all'udienza né è stato ancora dichiarato assente, la comunicazione sarà eseguita al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o d'ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, al difensore di fiducia, o, sotto riservando salvo l'eccezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;
 - b) nel caso, invece, di imputato già presente ovvero dichiarato assente, in base alla specifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8729/2020; Cass. n. 52507/2014), la comunicazione dovrà essere eseguita presso il difensore di fiducia o d'ufficio (indipendentemente dall'esistenza di elezione di domicilio dell'imputato).
- 2) In caso di imputati precedentemente già presenti o già dichiarati assenti la successiva e formale comunicazione dei processi da rinviare agli imputati ed ai loro difensori (per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.) andrà, invece, effettuata direttamente a verbale nella data udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un difensore unico di ufficio nominato dal C.O.A. - anche questo come da intesa - onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, all'uopo nominato dal giudice ex art. 97, comma 4, c.p.p.) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza (nella quale, se prima udienza, si chiarisce che non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti, rinviata d'ufficio alla successiva udienza).
 - 3) In caso di imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente, questo Giudice, al di là della mera comunicazione a detto difensore unico, processo per processo, delle date di rinvio già anticipate anche telematicamente come sopra provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e specifici solo nelle ipotesi di cui a lett. a) che precede, cioè di imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente: comunicazione che verrà ordinata a verbale di eseguire:
 - a) o presso il domicilio eletto dall'imputato in caso di indirizzo privato (in quanto nel caso di domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, di fiducia o di ufficio, verrà comunicazione formale in udienza del rinvio fatta al predetto difensore unico di ufficio all'uopo presente);
 - b) oppure, in mancanza dell'elezione di domicilio o di difensore di fiducia, nel luogo di residenza dell'imputato.

Cassino, il^o 05.06.2020

Il Gi

Avv. Dott. Giacomo LAM

1	1329/17	x exp. librett.	11.11.
2	1329/18	x n	14.10.28
3	1322/19	x n	17.10.28
4	1323/19	x b. Ppt.	28.10.28
5	1304/19	x doc.	10.11.28
6	1613/14	x n	19.11.28
7	156/17	x n	21.11.28
8	1368/15	x n	11.10.28
9	1383/18	x b. Ppt.	11.10.28
10	1153/18	x n + Ppt.	11.10.28
11	1187/17	x n + Ppt.	11.10.28
12	467/18	x b. df.	23.09.28
13	521/18	x doc. + obs. one	10.11.
14	1023/17	x b. df.	28.10.28
15	508/18	x f. Ppt. one	11.11.
16	9309/13	x n	11.11.
17	2358/19	x ap. off.	09.12.
18		x n	11.11.
19		x ap. libatt.	11.11.
20		x ap. libatt.	09.12.
21	1608/19	del x ap. libatt. + obs. 21.5.2022)	11.12.
22	1483/17	x ap. libatt.	23.0.
23	2110/17	x ap. libatt.	one 1.
24	72/20	x ap. off.	14.11.
25	1340/13		